

Tribunale di Mantova
Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 1/22 concernente la proposta di piano del consumatore ai fini della composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da D. F. (nato a ... il ... e residente a ... ; C.F.: ...) e sciogliendo la riserva di cui ala verbale d'udienza del 26-5-2022 così provvede:

- esaminate le memorie difensive depositate nei termini assegnati;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in ...;
- valutata la relazione predisposta dall'O.C.C. dott. ...;
- osservato che il ricorrente, con la memoria depositata il 31-5-2022, ha insistito per la omologa del piano asserendo che il pagamento delle somme assegnate dal G.E. dovrebbe considerarsi inefficace alla luce di quanto recentemente statuito da Corte Cost. 10-3-2022 n. 65) e ha chiesto che, in caso di mancato accoglimento della domanda di omologa del piano del consumatore, la istanza sia convertita in quella di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 3/2012;
- rilevato che il creditore B. A. si è opposto alla omologazione del piano del consumatore assumendo che, per effetto dell'avvenuto pagamento in suo favore dell'importo di € 1.246,00 in forza dell'ordinanza di assegnazione somma emessa dal G.E. in data 2-4-2022 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 154/22, il piano come proposto da D. F. non sarebbe più attuabile e ciò sia perché è venuta definitivamente meno la disponibilità dell'importo in questione sia in quanto lo stesso non tiene conto dell'importo delle spese legali (da considerarsi prededotte) da esso sostenute per l'instaurazione del procedimento esecutivo sopra menzionato;
- considerato che il piano del consumatore non può essere omologato non essendo più attuabile in ragione della mancata disponibilità dell'importo di € 1.246,00 rilevandosi che il pagamento eseguito dal terzo pignorato non può considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f. atteso che tale effetto, nell'ambito della procedura del piano del consumatore, opera con riguardo ai soli pagamenti intervenuti dopo l'omologazione del medesimo stante la previsione di cui all'art. 13 co. 4 della legge n. 3/2012 (cfr. Corte Cost. 10-3-2022 n. 65);
- ritenuto peraltro che l'istanza di conversione, benché non espressamente contemplata per l'ipotesi in esame, deve ritenersi ammissibile sia perché prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non possa più utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sicché nel corso di esso possono essere proposte anche domande nuove (cfr. Corte Cost. 8-4-2021 n. 61; sul tema in generale v. Cass. 24-10-2003 n. 16035; Cass. 25-10-2000 n. 14022) e risultando siffatta possibilità conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all'istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012, (per fattispecie analoghe di conversione dell'accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio v. Trib. Napoli Nord 23-5-2022; Trib. Modena 29-4-2021);
- considerato pertanto che l'istanza di conversione della procedura sia ammissibile;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 essendo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso;
- rilevato che il ricorrente non si è avvalso nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della legge n. 3/2012;
- osservato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nel peggioramento nel corso del tempo del trattamento salariale del ricorrente e nei maggiori oneri conseguenti alla intervenuta separazione dalla moglie, elementi che non gli hanno più consentito di fare fronte ai finanziamenti contratti per i bisogni della famiglia) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato la ragionevole fattibilità della proposta e il soddisfacimento delle spese predette e dei crediti impignorabili mentre non è prevista la destinazione di alcuna somma in favore dei creditori chirografari;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori (costituito dalla somma mensile di € 150,00 e dal residuo spettante per t.f.r. nonché dal ricavato della vendita dell'auto) è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dalla attuale compagna, lavoratrice dipendente) e tenendo conto degli obblighi di mantenimento posti a suo carico nei confronti della moglie da cui vive separato;
- osservato che la moglie separata ha espressamente acconsentito al pagamento oltre l'anno del proprio credito per arretrati relativi all'assegno di mantenimento;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debbano essere esclusi dall'attivo a) gli emolumenti di cui D. F. sia o divenga titolare a qualunque titolo (nei limiti di € 1.250,00 mensili) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione, avuto riguardo alle sue esigenze di vita quali emergono dagli atti e b) i beni personali non pignorabili, precisandosi che la liquidazione dell'auto Ford Mondeo targata ... (omologata nel 2007) dovrà avvenire al termine della procedura, rimanendo nel frattempo in uso al ricorrente;
- rilevato che è stata chiesta la misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 154/22, statuizione che non può essere adottata in quanto con la pronuncia della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita (cfr., *ex multis*, Cass. 5-6-2020 n. 10820; Cass. 26-2-2019 n. 5489; Cass. 25-5-2017 n. 13163), precisandosi tuttavia che, salvi restando i pagamenti intervenuti fino a questo momento in adempimento della stessa, debbono ritenersi invece inefficaci quelli successivi alla emanazione del presente decreto alla stregua di quanto stabilito da Corte Cost. 10-3-2022 n. 65;
- osservato che il liquidatore può essere individuato nella persona dell'O.C.C. dott. ...;
- ritenuto che, dati gli esiti del giudizio, possano essere integralmente compensate le spese nei rapporti fra il ricorrente e B. A.;

P.T.M.

- rigetta l'istanza di omologazione del piano del consumatore;
- visto l'art. 14 ter della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da D. F. (nato a ... il ... e residente a ...; C.F.: ...);
- nomina liquidatore quale O.C.C. il dott. ... (C.F.: ...) con studio in ... che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme, alle condizioni e secondo i termini di riparto proposti;
- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal dott. ..., specificandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter della legge n. 3/2012, precisandosi che debbono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in adempimento della ordinanza del G.E.

nell'ambito del procedimento n. 154/22 a far data dall'emissione del presente provvedimento;

- ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, precisandosi che la liquidazione dell'auto Ford Mondeo targata ... dovrà avvenire al termine della procedura, rimanendo nel frattempo in uso al ricorrente;

- dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso il PRA competente per territorio;

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, stabilendosi che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., vadano esclusi dall'attivo a) ogni emolumento da attività di lavoro di cui D. F. sia o divenga titolare a qualunque titolo, nei limiti dell'importo di € 1.250,00 mensili, e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione e b) i beni personali non pignorabili;

- autorizza l'istante a conservare un conto corrente bancario o postale su cui far affluire ogni emolumento derivante dal rapporto di lavoro;

- dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova.

Ordina la comunicazione del presente provvedimento alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 154/22.

Compensa integralmente le spese del presente procedimento nei rapporti fra il ricorrente e B. A..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alle parti e al liquidatore.

Si comunichi.

Mantova, 7 giugno 2022.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi